

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 104	Sezione: IV
------------	-------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	<input checked="" type="checkbox"/> R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> NO				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> no				
<b>Quantum:</b> no				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: Il Tribunale di Biella con sentenza, in data 4.11.2005, dichiarava F.R.M.M., V.R.G. e C. E. colpevoli dei delitti di omicidio e lesioni colpose aggravate (capo A) e di crollo colposo (capo B) e li condannava ad anni due di reclusione ciascuno, dichiarava, altresì non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni in materia antinfortunistica perchè estinte per prescrizione.				
2° Grado: la Corte distrettuale di Torino con sentenza, in data 9.10.2009, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ha assolto F.R.M.M. e V.R. dai delitti ascritti ai capi A) e B) per non aver commesso i fatti ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.E. in ordine ai delitti ascrittigli perchè estinti per prescrizione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante sussistente per il delitto di cui al capo A) dando atto della già avvenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3 per entrambi i delitti.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

### Fattispecie

La vicenda oggetto dell'impugnazione riguarda l'incendio e l'esplosione, con conseguente crollo dello stabilimento, verificatisi nella fabbrica della x s.p.a., che ha avuto come conseguenza la morte di tre dipendenti ( Co.Ca., T.R., R. G.) e lesioni personali gravi ad altri cinque ( Ch.D., Co.Do., D.M., Ca.Pa. e Fa.Ma.).
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: Si				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Il Tribunale ha sostenuto che comuni conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell'aria, diventa infiammabile, ed, in particolari condizioni anche esplosiva e la Corte d'Appello sul punto ha affermato che all'epoca dei fatti esistevano già due studi scientifici pubblicati nell'85 e nel 97 che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non era inerte, ma presentava discrete capacità di sostenere - in presenza di precise condizioni - combustione ed esplosione. Dunque, sebbene la fattispecie in esame si caratterizza, come unanimemente
--

rilevato sia dai giudici del merito, periti compresi, e dalla difesa, per la sua unicità e che mai in precedenza si era verificato un simile evento, ciò non toglie che l'elemento della conoscenza, come prospettato dalla corte territoriale, sulla scorta dei risultati peritali, della prevedibilità e della valutazione ex ante dell'evento, impedisce l'affermazione dell'evidenza della prova di innocenza dell'imputato. E' vero che nella pratica quotidiana, soprattutto in materia antinfortunistica, si cerca di evitare i rischi della lavorazione proprio sulla base dell'esperienza: rispetto ad un fatto già accaduto e che, per di più, si ripete in determinate occasioni, si trova il rimedio e le misure necessarie ad evitarlo. Ma ciò non basta, atteso che con riguardo ad attività lavorative di per sè pericolose, l'adozione delle misure idonee a prevenire i rischi devono essere attuate prima ancora che si verifichi l'infortunio.

All'obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 impone soccorrono la tecnica, la ricerca, gli studi. La conoscenza delle caratteristiche del materiale trattato avrebbe, a sua volta, innescato l'obbligo di verifica delle concrete modalità di funzionamento dei macchinari che entravano in contatto con tale polvere, svelando così i punti critici del sistema (contiguità fra depositi di polvere e circuiti elettrici; contiguità fra polveri e reti delle caselle; effetto del flusso d'aria; inidoneità delle reti costruite in nylon e loro cedevolezza; rischio di consequenziale spandimento di polveri finissime nel volume turbolento delle celle in fase di caricamento). Ed è condivisibile, in quanto corretta in punto di diritto, l'ulteriore affermazione secondo cui tutto ciò costituisce l'addebito di colpa che è penalmente esigibile da chi è professionalmente tenuto al più spinto aggiornamento tecnico su base mondiale, e ciò - in virtù della chiara previsione contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 - indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla migliore tecnica, ovvero a assicurazioni di organi tecnici. E proprio in ragione di tale considerazione non appare sostenibile la deduzione difensiva secondo cui la Corte ha rapportato la condotta dell'imputato ad un agente modello più che elevato, avendolo identificato nello stesso perito da essa nominato. Se è vero che indubbiamente l'individuazione dell'eziologia dell'evento di cui trattasi ha richiesto l'apporto di tecnici specializzati, di fronte al dato oggettivo della ineluttabile produzione di materiale di scarto della lavorazione della lana ci si doveva porre l'interrogativo di una loro possibile pericolosità documentandosi in materia.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso inammissibile
Annullamento senza rinvio	<input type="checkbox"/> Annullamento con rinvio
<b>Dispositivo:</b> Dichiarò inammissibile il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.	

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**